

## Giudizio abbreviato - Appello

### Giudizio abbreviato e *imprevedibilità* della rinnovazione istruttoria in appello

Roberta Aprati

#### La decisione

**Giudizio abbreviato - Appello - Prove nuove sopravvenute o scoperte successivamente - Rinnovazione istruttoria - Esclusione** (C.p.p. art. 603)

*Nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato le parti - ivi compreso il pubblico ministero nonostante non abbia più il potere di consenso sulla richiesta del rito speciale - non possono far valere un diritto alla rinnovazione dell'istruzione per l'assunzione di prove nuove sopravvenute o scoperte successivamente, spettando in ogni caso al giudice la valutazione se sia assolutamente necessaria la loro acquisizione (massima redazionale).*

CASSAZIONE PENALE, QUINTA SEZIONE, 3 maggio 2013 (ud. 19 aprile 2013) - GRASSI, *Presidente* - VESSICHELLI, *Relatore* - Scardaccione, *P.M.* (diff.) - Papalia e altri, ricorrenti.

#### Il commento

La decisione in commento si inserisce nell'inesauribile dibattito relativo alla possibilità o meno di acquisire prove nel giudizio di appello contro una decisione emessa a seguito della celebrazione del rito abbreviato; dibattito che trova la sua ragione nell'esistenza di giurisprudenza decisamente contrastante sul punto.

E vale la pena ripercorrere le oscillazioni giurisprudenziali che si sono succedute per un decennio: da esse emerge una forte "imprevedibilità" delle regole che governano il giudizio abbreviato; e la Corte e.d.u. ha iniziato a censurare i sistemi giuridici che delineano i giudizi speciali senza connotarli dal carattere della "prevedibilità".

Nel 2003 abbiamo le prime pronunce della Cassazione a seguito delle novità strutturali del rito abbreviato introdotte con le leggi Carotti. La Corte sottolinea come la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello sia un potere esclusivamente officioso che va esercitato dal giudice solo quando emerga

un'assoluta esigenza probatoria ex art. 603, co. 3, c.p.p.<sup>1</sup> Si aderisce quindi alla ricostruzione operata dalle Sezioni unite prima che il giudizio abbreviato fosse riformato<sup>2</sup>.

Nel 2004 nasce il primo contrasto. Si afferma che «a seguito della nuova formulazione dell'art. 438 c.p.p., deve ritenersi possibile la richiesta di rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale da parte dell'imputato che abbia subordinato la richiesta di accedere al rito abbreviato a una specifica integrazione probatoria, mentre chi abbia richiesto il rito abbreviato allo stato degli atti può solo sollecitare il giudice di appello all'esercizio del potere di ufficio di cui all'art. 603, co. 3, c.p.p.»<sup>3</sup>. Accanto a tale orientamento si trova poi anche quello che segue la precedente prospettiva: «le parti non sono titolate del diritto alla prova, ma solo di una facoltà di sollecitazione, in quanto il potere alla rinnovazione spetta solo al giudice»<sup>4</sup>.

Nel 2005 il contrasto si perpetua. Da una parte si sostiene che solo al giudice spetta la rinnovazione dibattimentale, anche se può essere sollecitata dalle parti<sup>5</sup>. Dall'altra si continua a ritenere che anche le parti hanno un diritto alla prova, ma solo nel caso in cui abbiano optato per il giudizio abbreviato condizionato<sup>6</sup>.

Nel 2006 e nel 2007 la Cassazione con due interventi si assesta sul potere esclusivamente officioso<sup>7</sup>, in uno invece attribuisce anche alle parti il diritto alla prova<sup>8</sup>.

Nel 2008 e 2009 si riconosce sempre in capo alle parti un diritto alla rinnovazione in appello nel caso di scelta del rito abbreviato condizionato, escludendosi quindi il monopolio del giudice<sup>9</sup>.

<sup>1</sup> Cass., Sez. III, 13 febbraio 2003, Paccone, in *Mass. Uff.*, n. 224865; Id., Sez. VI, 26 giugno 2003, Carollo, *ivi*, n. 226806.

<sup>2</sup> Cass., Sez. un., 13 dicembre 1995, Clarke, in *Mass. Uff.*, n. 203427.

<sup>3</sup> Cass., Sez. III, 2 marzo 2004, Simek, in *Mass. Uff.*, n. 228535.

<sup>4</sup> Cass., Sez. I, 26 febbraio 2004, Alampi, in *Mass. Uff.*, n. 228644; Cass., Sez. I, 9 giugno 2004, n. Campisi, *ivi*, n. 229837.

<sup>5</sup> Cass., Sez. VI 20 aprile 2005, Aglieri, in *Mass. Uff.*, n. 233090.

<sup>6</sup> Cass., Sez. IV, 20 dicembre 2005, Coniglio, in *Mass. Uff.*, n. 233956; nonché Cass. Sez. VI, 10 novembre 2005, Spagnoli, *ivi*, n. 233506, in cui si ammette senza specificazioni comunque il diritto alla prova delle parti.

<sup>7</sup> Cass., Sez. V, 9 maggio 2006, Biondo, in *Mass. Uff.*, n. 234157; Cass., Sez. IV, 14 novembre 2007, n. Pozzi, *ivi*, n. 238956.

<sup>8</sup> Cass., Sez. VI, 18 dicembre 2006, Gagliano, in *Mass. Uff.*, n. 236064 (non massimata sul punto, v. soprattutto motivazione).

<sup>9</sup> Cass., Sez. VI, 16 ottobre 2008, Monetti, in *Mass. Uff.*, n. 242905; Cass., Sez. III, 29 gennaio 2008, n. D'Angelo, *ivi*, n. 239081; Cass., Sez. I, 24 gennaio 2008, Diana, *ivi*, n. 239767; Cass., Sez. II, 15 maggio 2009, Marincola, *ivi*, n. 244163.

Nel 2010 la giurisprudenza che distingue fra abbreviato semplice e condizionato ai fini della configurazione di un diritto delle parti alla rinnovazione<sup>10</sup>, si continua a contrapporre la tesi che attribuisce solo al giudice il potere di disporre la rinnovazione<sup>11</sup>.

Nel 2011 si ammette un pieno diritto alla prova delle parti in caso di prova nuova o sopravvenuta, senza più distinguere fra giudizio abbreviato semplice e condizionato<sup>12</sup>. Di contro però si opta anche per il potere esclusivamente d'ufficio alla rinnovazione<sup>13</sup>.

Nel 2012 nuovamente due pronunce accordano alle parti il diritto alla rinnovazione dell'istruzione in caso di prova sopravvenuta<sup>14</sup>. Una decisione, invece, insiste per il solo potere d'ufficio<sup>15</sup>.

La sentenza in commento – e siamo al 2013<sup>16</sup> – aderisce alla tesi dell'impossibilità per le parti di chiedere la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello: si tratta di un potere esercitabile solo dal giudice ex art. 603.

Il tema meriterebbe (anzi imporrebbe) una posizione più netta da parte della Corte di cassazione. Dalle pronunce della Corte e.d.u., infatti, emerge come il consenso dell'imputato ai riti speciali debba essere *informato*, devono cioè risultare *chiare* sia le garanzie a cui si rinuncia, sia i benefici che conseguono alle rinunce<sup>17</sup>. E non è certo chiaro come si atteggi nel giudizio abbreviato la fase d'appello: nel corso di dieci anni – ripetiamo – *undici* sentenze escludono un diritto alla prova delle parti, *quattordici* lo ammettono.

In particolare, la Corte sovranazionale ha precisato che la portata effettiva delle rinunce deve risultare obiettivamente dai testi normativi<sup>18</sup>. Ma in tema di abbreviato non c'è una disciplina specifica che governa la fase d'appello: di

<sup>10</sup> Cass, Sez. II, 17 giugno 2010, Melillo, in *Mass. Uff.*, n. 248181.

<sup>11</sup> Cass., Sez. I, 14 ottobre 2010, Arshad, in *Giur. it.*, 2011, 2653, con nota di Rossi; e in *Dir. pen. proc.*, 2011, 1243, con nota di Segala.

<sup>12</sup> Cass., Sez. III, 22 settembre 2011, De Cesare, in *Mass. Uff.*, n. 251798 (cfr. soprattutto motivazione).

<sup>13</sup> Cass., Sez. II, 18 gennaio 2011, n. 3609, Sermone, in *Mass. Uff.*, n. 249161; Cass., Sez. III, 13 gennaio 2011, Ndreu, *ivi*, n. 249114 (cfr. soprattutto motivazione).

<sup>14</sup> Cass., Sez. II, 3 febbraio 2012, Aracri, in *Mass. Uff.*, n. 252108; Cass., Sez. VI, 30 ottobre 2012, Pompeo, *ivi*, n. 255737.

<sup>15</sup> Cass., Sez. I, 23 maggio 2012, Andali, in *Mass. Uff.*, n. 253729.

<sup>16</sup> Cfr. anche Cass., Sez. I, 16 aprile 2013, Cimpoesu, in *Mass. Uff.*, n. 256165, che invece nella motivazione sembrerebbe ammettere il diritto delle parti alla rinnovazione in caso di abbreviato condizionato.

<sup>17</sup> Cfr. Corte eur. dir. uomo, Gr. Cam., 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia; Id., 30 novembre 2000, Kwiatkowska c. Italia; Id., 6 novembre 2007, Hany c. Italia; Id., 23 novembre 1993, Poitrimol c. Francia; Id., 21 febbraio 1990, Håkansson e Sturesson c. Svezia; Id., Gr. Cam., 18 ottobre 2006, Hermi c. Italia.

<sup>18</sup> Corte eur. dir. uomo, Gr. Cam., 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia.

qui l'incertezza oggettiva sui limiti di applicabilità dell'art. 603 c.p.p.

Inoltre, se pur la Corte e.d.u. ha specificato che la difesa tecnica è onerata di informare l'imputato di tutte le conseguenze giuridiche che conseguono alla rinuncia delle garanzie<sup>19</sup>, non si può non riconoscere come sia assai difficile per il difensore prospettare di fronte a un dato normativo non equivoco e una giurisprudenza divisa.

Infine la Corte europea ha rafforzato tale tutela ritenendo che sia vietato al legislatore di modificare unilateralmente il quadro normativo successivamente al consenso, ovvero che siano inapplicabili eventuali mutamenti giurisprudenziali sopravvenuti al consenso dell'imputato che producano lo stesso risultato. In pratica la situazione di rinuncia e i conseguenti benefici si vanno a cristallizzare nel momento in cui si accede al rito<sup>20</sup>.

Orbene, l'esistenza di un quadro normativo controverso e di una giurisprudenza oscillante impediscono che possa valutarsi come *informata, consapevole e non equivoca* la scelta dell'imputato all'accesso al rito abbreviato.

Di qui la necessità di un intervento delle Sezioni unite, volto a dare *stabilità* ad un profilo interpretativo che potrebbe comportare per l'Italia il rischio di eventuali condanne per violazione del § 6 C.e.d.u., sul presupposto della non chiarezza della disciplina positiva e dunque dell'*imprevedibilità* delle conseguenze che scaturiscono dalla scelta di richiedere il giudizio abbreviato.

---

<sup>19</sup> Corte eur. dir. uomo, 30 novembre 2000, Kwiatkowska c. Italia.

<sup>20</sup> Corte eur. dir. uomo, Gr. Cam., 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia.